

UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE

LESA via Portici 2 – C.F. 90009820037



UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO BASSO LAGO MAGGIORE

--00000--



R.C.D. n. 614 /A -----

Concessione demaniale n. L/O/ 564 del 13/06/2022 (PR. 73/D.L.)-----

CONCESSIONE DEMANIALE

DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO DELLO STATO

(D.Lgs. 112/98 – L.R. 2/2008 e s.m.i. – Regolamento Regionale n.13/R del 28/07/2009)

Concessione demaniale ordinaria di beni del demanio lacuale dello Stato del lago Maggiore nel Comune di **LESA** ditta **MANGER ROLAND PAUL** - **tipologia di concessione: AREE A TERRA OCCUPATE DA MANUFATTI NON RICONDUCIBILI A BENI CENSIBILI AL CATASTO FABBRICATI E NON RICONDUCIBILI AD ATTIVITA' AVENTI FINI DI LUCRO** (art. 10 comma 1 lettera b), R.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.) **PONTILE GALLEGGIANTE** (art. 10 comma 1 lettera n), R.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.) – **attività d'uso: PRIVATE DA DIPORTO.** -----

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO

- richiamata la Convenzione n. 586 del 30.12.2021 per la Gestione Associata delle funzioni conferite in materia di navigazione interna e demanio idrico della navigazione interna della Regione Piemonte, sottoscritta tra l'Unione di Comuni Collinari del Vergante ed i comuni di Castelletto Sopra Ticino, Dormelletto e Arona; -----

UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE BELGIRATE - LESA - MEINA
GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO BASSO LAGO MAGGIORE
Sede Legale LESA via Portici n. 2 - info@demaniobassolagomaggiore.it

- vista l'istanza presentata in data data 23.09.2021 prot. 7312 dal Sig.: -----

MANGER Roland Paul nato a Speyer (Germania) il 15.11.1963 (c.f. MNG RND 63S15 Z112F), residente a Munich (Germania) Waldschulstrasse n. 70, intesa ad occupare alcune aree/beni demaniali identificati al CT del comune di Lesa, foglio 13 mappale 793 (parte), per complessivi mq. 513,25, ad uso *“aree a terra occupate da manufatti non riconducibili a beni censibili al catasto fabbricati e non riconducibili ad attività aventi fini di lucro” e “Pontile galleggiante”*; -----

- visto il nulla osta *“ai soli fini idraulici”* rilasciato dalla Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Tecnico Regionale NOVARA e VERBANIA, con Determinazione Dirigenziale n. 368/A1817B/2022 del 21.02.2022, *per il mantenimento dell'occupazione con scivolo, con pontile galleggiante e area demaniale in sul Lago Maggiore in Comune di Lesa*; -----

- vista la determinazione del Responsabile della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore n. 29 del 29.06.2011, con la quale si esprimeva parere favorevole ai fini della disciplina della navigazione per il posizionamento di nuovo pontile galleggiante, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera f) della L.R. 2/2008 e s.m.i.; -----

- visto il parere favorevole del Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca Prot. 25/22 del 21.02.2022; -----

- vista la determinazione del Responsabile della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore n. 164 del 03.05.2022 con la quale si è disposto di assegnare al Sig. Manger Roland Paul l'aree/beni demaniali identificati al foglio 13 mappali 793 al CT del comune di Lesa; -----



- visto il Codice della navigazione, R.D. 30.03.1942 n. 327; -----
- visto il "Regolamento per la navigazione interna", D.P.R. 28.06.1949 n. 631;
- vista la l.r. n. 2/2008 e s.m.i.; -----
- richiamato il Regolamento per la gestione delle funzioni conferite alla Gestione Associata e le modalità operative per l'esercizio delle stesse, approvato con deliberazione n. 3 del 23.02.2011 dalla Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore. -----
- visto il Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i. per l'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese; -----
- visto il Piano disciplinante l'uso del demanio approvato con deliberazione n. 11 del 25.11.2014 della Conferenza degli Amministratori; -----
- vista la deliberazione n. 19 del 26.10.2011 della Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, con la quale sono state approvate le modalità per il versamento di una "garanzia" a tutela della corretta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese; -----
- richiamata la deliberazione n. 87 del 16.10.2018 della Giunta dell'Unione di Comuni Collinari del Vergante in qualità di Ente Capofila della Gestione Associata Demanio, di "*ricognizione tariffe 2019 e metodi di calcolo*": -----

CONCEDE

ai sensi del Regolamento Regionale sull'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese, n. 13/R del 28 luglio 2009 e s.m.i. e della legge regionale n. 2 del 17/01/2008 e s.m.i., al Sig.: -----

MANGER ROLAND PAUL, nato a Speyer (Germania) il 15.11.1963 (c.f. MNG RND 63S15 Z112F), residente a Munich (Germania), Waldschulstrasse n. 70, di: -----



occupare alcune aree/beni appartenenti al Demanio della Navigazione Interna Piemontese per complessivi **513,25 mq.** (aree/beni identificati al foglio **13** mappali **793 (parte)** del N.C.T. del Comune di Lesa), di cui 455,64 mq. di “Aree a terra occupate da manufatti da non riconducibili a beni censibili al catasto fabbricati e non riconducibili ad attività aventi fini di lucro” (art. 10 comma 1 lettera b) D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.), e 57,61 mq. di “Pontili galleggianti, zattere e galleggianti in genere” (art. 10 comma 1 lettera n) D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.), sigla L62, al di fuori delle zone portuali, in via ordinaria per il periodo dall’**1.01.2022** al **31.12.2030** (durata anni 9 ai sensi del Regolamento regionale n. 13/R-2009), ----- per la seguente attività d’uso: **private da diporto** alle condizioni e prescrizioni più avanti indicate.-----

Art. 1 - Salvo i casi di decadenza, revoca, recessione o di eventuale proroga, la concessione scadrà il **31 dicembre 2030**. -----

Art. 2 – Si da atto che il canone di concessione ordinario per l’anno 2022 è stato determinato in € **2.627,85** ai sensi del D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i., ed è stato interamente versato dal Concessionario in data 23.05.2022. --

I canoni successivi alla prima annualità dovranno essere aggiornati ai sensi dell’art. 25 del Regolamento regionale n.13/R del 28.07.2009 (rivalutati annualmente, in base all’indice nazionale dei prezzi di consumo per famiglie di operai ed impiegati rilevato dall’ISTAT - FOI). -----

Il Concessionario ha l’obbligo di verificare l’importo del canone dovuto e le modalità di pagamento da seguire per adempiere all’obbligo del pagamento del canone. -----

Entro il 28 febbraio di ogni anno il titolare della concessione dovrà comunque



versare il canone dovuto (la concessione è considerata decaduta in caso di mancato pagamento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento). -----

Salvo diversa disposizione i pagamenti dovranno essere effettuati tramite versamento su conto corrente postale dedicato e le relative quietanze, in originale e/o copia conforme, dovranno essere trasmesse all'Amministrazione preposta.

La causale di versamento dovrà contenere gli elementi identificativi del Concessionario, la tipologia di concessione del bene, il numero di riferimento del bene (se esistente), il foglio e la particella catastale, l'annualità del canone. ---

Art. 3 – Si da atto della “garanzia” di € 2.627,85 costituita dal Concessionario a mezzo di bonifico bancario in favore di questo Ente in data 23.05.2022. -----

La “garanzia” così prestata sarà svincolata, previa istanza del Concessionario, al termine della concessione allorquando il soggetto concedente si sarà assicurato che il Concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione. -----

Art. 4 – **Il Concessionario si obbliga ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo di qualunque natura, che si rendessero necessarie durante il periodo di validità della concessione, nonché sostenere gli oneri di contribuzione di qualsiasi natura gravanti sul bene concesso. In particolare il Concessionario, così come indicato negli atti autorizzativi (determinazione n. 368 del 21.02.2022 della Regione Piemonte), si impegna all'osservanza delle seguenti condizioni: -----**

- a) *le opere dovranno essere mantenute in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per even-*



tuali danni che potrebbero derivare dalla realizzazione delle opere stesse; -----

b) *il nulla osta e l'autorizzazione si intendono accordate con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) anche in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, nonché in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici del Settore competente) oltre ad adottare ogni utile provvedimento affinché, anche in caso di condizioni meteorologiche avverse, i beni in argomento non costituiscano pericolo per la navigazione e la pubblica incolumità;*-----

c) *restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero.*-----

Il Concessionario rimane in oltre obbligato al rispetto delle norme di cui al "Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali" approvato con D.P.G.R. n. 1/R del 29.03.2002. -----



Art. 5 – Sono vietate la subconcessione e ogni cambiamento del rapporto che possa alterare le modalità di utilizzazione del bene. I rari casi di subconcessione e di trasferimento della concessione sono contemplati dalla normativa vigente e sono soggetti a preventiva autorizzazione del concedente. -----

Il Concessionario in casi eccezionali e per periodi determinati, previa autorizzazione dell'Autorità concedente, può affidare ad altri soggetti la gestione dell'attività oggetto della concessione. -----

Previa autorizzazione dell'Autorità concedente può altresì essere affidata ad altri soggetti la gestione delle attività secondarie nell'ambito della concessione. -----

Art. 6 – Il Concessionario non potrà arrecare alcuna innovazione o trasformazione del bene senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione concedente, che si riserva comunque la facoltà di accertare la necessità e l'opportunità di tali interventi. Al termine della concessione, le opere autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite ed iscritte senza compenso alcuno al patrimonio del Demanio dello Stato, salva la facoltà dell'Amministrazione concedente di chiedere il ripristino allo stato originale, da compiersi a cura e spese del Concessionario. -----

Art. 7 – L'Autorità concedente può dichiarare la decadenza del Concessionario: -----

- per il mancato regolare pagamento del canone;-----
- per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;-----
- per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti;-----
- per mutamento sostanziale non autorizzato dello stato, dell'uso e dello

scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;-----

- per la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene concesso.-----

Il Concessionario può recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso scritto e motivato all'Autorità concedente, almeno 180 giorni prima della fine dell'anno in corso. -----

Art. 8 - Il Concessionario, dal momento del rilascio della concessione, assume gli obblighi di diligenza e di vigilanza circa l'uso del bene concesso ed assume tutte le responsabilità per danni da esso derivanti (anche verso terzi). ---

Il Concessionario assume ogni responsabilità civile, penale, fiscale, amministrativa della gestione della struttura, sollevando e mallevando l'Autorità concedente da ogni pretesa di terzi al riguardo. La responsabilità permane anche dopo la scadenza, per i fatti verificatisi nel corso della concessione. -----

Il concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per eliminare situazioni di pericolo o, in ogni caso, dannose per l'uso pubblico del Demanio. Il costo degli interventi sostitutivi saranno posti a carico del Concessionario. -----

Art. 9 - La presente concessione si intende assentita senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto e si impegna a tenere sollevato ed indenne il concedente da ogni azione o molestia, anche giudiziale, posta in essere da terzi e che possa insorgere nell'esercizio o nell'uso della concessione medesima. -----

Art. 10 - Per pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente, il concedente può variare le modalità indicate dagli articoli precedenti ed il Concessionario deve attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse



una minor comodità o maggiore spesa. -----

L'Autorità concedente può revocare la concessione anche anteriormente alla scadenza, qualora il bene o il diritto concesso occorra per ragioni di pubblica utilità senza che per tale fatto il Concessionario possa pretendere alcun compenso e nulla eccepire. La revoca va esercitata con preavviso di trenta giorni precedenti la data in cui il rilascio del bene deve avere esecuzione-----

Art. 11 - Tutte le spese del presente atto e quelle accessorie (comprese le spese di registrazione) sono ad esclusivo carico del Concessionario. -----

Art. 12 – Il Concessionario si impegna a segnalare tempestivamente al concedente ogni variazione di domicilio. -----

Art. 13 – Ai fini dell'efficacia della presente concessione, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, il Concessionario si impegna ad inviare l'originale dello stesso munito della dichiarazione di accettazione degli obblighi contenuti e degli estremi di registrazione (ove necessario). Il Concessionario pertanto dichiara di aver preso visione del bene oggetto di concessione e di accettarlo nella consistenza e nello stato di fatto in cui si trova. -----

Art. 14 – Qualora la normativa in materia sui beni demaniali lo permetta e ve ne siano i presupposti, il Concessionario può chiedere il rinnovo della concessione. In tal caso il Concessionario dovrà dare formale preavviso non oltre 180 giorni antecedenti la scadenza della concessione, affinché vi possano essere i tempi tecnici per il rilascio del nuovo provvedimento entro il 31 Dicembre dell'anno di scadenza. L'istanza di rinnovo è comunque assoggettata alla stessa procedura prevista per il rilascio di un nuovo titolo concessorio, ivi compresa la pubblicità dell'istanza volta a raccogliere, non solo opposizioni e osservazioni, ma anche eventuali ulteriori domande concorrenti. -----



Art. 15 – Scaduta la concessione il Concessionario restituisce il bene. Dell'atto viene redatto verbale, sottoscritto dalle parti, riportante anche lo stato del bene consegnato. -----

Allo scadere della concessione il Concessionario deve restituire il bene nelle condizioni originarie, fatti salvi gli interventi di manutenzione autorizzati. ----

Entro 15 giorni dalla scadenza, salvo rinnovo o proroga della concessione ove ammissibili, gli immobili, sono riconsegnati all'Autorità concedente. -----

In caso di inadempienza, la Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore provvede in via di autotutela con ordinanza di rilascio ed esecuzione d'ufficio. -----

Non compete al Concessionario, nel corso della concessione o alla scadenza, compenso, indennizzo o risarcimento alcuno né per eventuali migliorie apportate ai beni o al servizio, né per nuove strutture e impianti realizzati, né per avviamento è escluso sin d'ora ogni diritto di prelazione su future concessioni.

Art. 16 – Per tutto quanto non contenuto nel presente atto, anche se non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa esistente in materia, in particolare al R.D. 30.03.1942, n. 327 «Codice della navigazione», al D.P.R. 8.06.1949, n. 631 «Regolamento di Navigazione interna», alla L.R. 17.01.2008 n. 2 ed al Regolamento regionale sulla disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese vigente. -----

Lesà li, 13/06/2022

Il Responsabile del Servizio
Geom. Renato MELONE



Il sottoscritto Manger Roland Paul (c.f. MNG RND 63S1 5Z112F), dichiara di aver letto tutti gli articoli

del presente atto e di accettare tutte le condizioni in esso riportate. Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, approva espressamente gli articoli: 2 (quantificazione del canone), 4 (manutenzione del bene), 5 (divieto di subconcessione), 6 (divieto di compiere innovazioni), 7 (decadenza del Concessionario), 8 (responsabilità del Concessionario), 9 (responsabilità giudiziale), 10 (variazioni per pubblico interesse), 11 (spese atto), 13 (efficacia della concessione), 14 (rinnovo della concessione), 15 (restituzione del bene).

.....li.....




Registrato a Direzione Provinciale di Novara 13/6/22 N. 567 Mod. 3
Imposta sostitutiva con esenzione di versamento effettuato
in data 25/5/22 INT S. Paolo
Per € 173,00 (quattrecentosettanta e 100)




Carmelina Elena BARBAGALLO *
* firma su delega della Direttrice Provinciale
Sabrina Beltramino





DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



ESTRATTO DI MAPPA



PLANIMETRIA
Scala 1:200

OCCUPAZIONE AREE DEMANIALI	
Comune di Lesa - foglio 13 - mappale 793	
aree a terra:	
scivolo alaggio natanti in cls PDC 07_19 del 11/07/2019	sup. 11,20 mq+
area ancoraggio pontile in cls	2,94 mq+
spiaggia porzione del mapp. 793:	441,50 mq=455,64mq
pontili galleggianti:	
PDC 210_20 del 19/08/2010 e successive varianti	sup. 28,13
a detrarre	sup. 2,94= 25,19 mq+
	sup. 32,42 mq=57,61mq

GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO
ALLEGATO ALLA CONCESSIONE DEMANIALE
REP. N. 614/A DEL 13/06/2022

RESPONSABILE
UFFICIO ASSOCIATO

STUDIO DI ARCHITETTURA DANIELA MARFORIO		
Via Portici 18 - Lesa		
Domanda di occupazione area demaniale		
Lesà via al Campeggio - foglio 13 - mapp. 793		
Manger Ronald Paul	PLANIMETRIA - ESTRATTO DI MAPPA - DOC. FOTOGRAFICA	
NOVEMBRE 2021	SCALA 1:200	TAVOLA unica